



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale n.4795 del 2010 proposto da HOGART FINANCE srl , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Rocco Crincoli e Bianca Maria Lugari presso il cui studio in Roma, Piazza Bainsizza n.3, è elettivamente domiciliata;

***contro***

l'A.U.S.L. RM D, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

***per l'ottemperanza:***

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.425/2006 del 18.10.2006 del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Distaccata di Ostia- con cui si ordinava all'intimata Amministrazione il pagamento di Euro 7.119,62 oltre gli interessi legali nonchè le spese del procedimento e per competenze, così come indicate nel suddetto decreto, oltre I.V.A. e C.A.P.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il proposto gravame parte ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe indicato.

L'intimata amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 9.4.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

Premette il Collegio che con la sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010 n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle aziende sanitarie ma determina anche disparità di trattamento tra le parti. Effetto tipico della sentenza n. 186 del 2013 è il venir meno con efficacia ex tunc della disposizione di legge incriminata e, con essa, l'impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza.

Può dunque passarsi all'esame del merito del ricorso, che deve essere accolto, non essendosi l'Azienda sanitaria costituita in giudizio né avendo inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.

Ciò stante, il Collegio deve affermare l'obbligo della predetta Azienda Usl Roma D di dare esecuzione al citato decreto ingiuntivo - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l'ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d'ora il Direttore generale dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, o un funzionario dello stesso Ministero da lui delegato, Commissario ad acta per l'adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell'Amministrazione inadempiente. A detto Commissario l'Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto adempimento.

Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'obbligo della Azienda USL Roma D di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, all'esecuzione del predetto decreto ingiuntivo provveda il Commissario ad acta, nominato sin d'ora, nella persona del Direttore generale dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, o di un funzionario dello stesso Ministero da lui delegato, per l'adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento).

Pone a carico della stessa Amministrazione anche il compenso spettante a detto commissario ad acta, nella misura che il Collegio si riserva di quantificare a conclusione dell'incarico affidatogli.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2014

IL SEGRETARIO